



Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove



convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna



S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTO il decreto interministeriale n. 239/EL-269/228/2015 del 10 giugno 2015, con il quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno approvato il progetto definitivo dell'interconnessione a 150 kV "Nuova Stazione Elettrica di Sorrento – Stazione Elettrica di Capri" nei Comuni di Sorrento e Capri (NA), nonché autorizzato la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), a costruire ed esercire le predette opere, in conformità al progetto approvato;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto di autorizzazione, in particolare, prevede la realizzazione:

- 1) della nuova Stazione Elettrica a 150 kV/MT di Sorrento;
- 2) di un collegamento a 150 kV in corrente alternata, parte in cavo terrestre e parte in cavo marino, tra la nuova Stazione Elettrica di Sorrento e l'esistente Stazione Elettrica di Capri;

CONSIDERATO che la nuova Stazione Elettrica di Sorrento comprende, tra l'altro, una parte destinata alla trasformazione AT/MT, nonché una sezione MT alloggiata in una struttura compatta in container mobile, così come individuate nella planimetria n. DGFR11001BGL00034, inserita nella documentazione costituente il progetto approvato;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20170001978 del 23 marzo 2017, con la quale le società Terna Rete Italia S.p.A. – in nome e per conto di Terna S.p.A. – ed e-distribuzione S.p.A. hanno chiesto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la voltura parziale del citato provvedimento autorizzativo n. 239/EL-269/228/2015 del 10 giugno 2015 in favore di e-distribuzione S.p.A., limitatamente alla parte di impianto destinata alla trasformazione AT/MT e alla sezione MT;

CONSIDERATO che tale parte di impianto è preordinata al servizio di distribuzione di energia elettrica ed è, pertanto, destinata ad assumere la funzionalità tecnica e la struttura di una nuova Cabina Primaria della distribuzione, permettendo la contestuale dismissione del quadro all'aperto a 60 kV della Cabina Primaria "Sorrento";

RITENUTO, pertanto, di dover adottare il provvedimento di voltura richiesto;

DECRETA

Articolo 1

L'autorizzazione già rilasciata alla Società Terna S.p.A. con il decreto interministeriale n. 239/EL-269/228/2015 del 10 giugno 2015 è volturata parzialmente, nei termini descritti in premessa, alla Società e-distribuzione S.p.A., con sede in Roma – via Ombrone 2 (C.F. 05779711000), che provvederà a costruire ed esercire la quota parte interessata dell'impianto e le relative opere accessorie in conformità al progetto approvato con il decreto medesimo.



Articolo 2

La Società e-distribuzione S.p.A. è vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel suddetto provvedimento autorizzativo per la parte di impianto oggetto di volturazione, che restano inalterati e validi e non costituiscono oggetto di modifica da parte del presente decreto.

Articolo 3

Avverso il presente provvedimento di voltura è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire a cura e spese della e-distribuzione S.p.A..

Roma, 17 maggio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(*Dott.ssa Rosaria Romano*)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E L'INQUINAMENTO
(*Dott. Mariano Grillo*)